

ALLEGATO B – SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Gli Agrumi di Cannero Riviera – anno 2027 – XX edizione

TRA

il Comune di Cannero Riviera, C.F. 00422710038, di seguito denominato "Sponsee" o "Comune", rappresentato dal Responsabile competente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale,

E

_____, con sede in _____, C.F./P. IVA _____,
_____, rappresentato/a da _____,
_____, in qualità di _____,
_____, di seguito denominato/a "Sponsor".

PREMESSO CHE

- l'art. 43 della legge n. 449/1997 e l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 consentono agli enti locali di ricorrere a contratti di sponsorizzazione;
- il Comune ha promosso la ricerca di sponsorizzazioni per la Manifestazione "Gli Agrumi di Cannero Riviera 2027 – XX edizione";
- lo Sponsor ha presentato manifestazione di interesse, accettata dal Comune con gli atti di competenza;
- le parti intendono disciplinare i reciproci impegni con il presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente contratto disciplina la sponsorizzazione della manifestazione "Gli Agrumi di Cannero Riviera – XX edizione". La sponsorizzazione è finalizzata a sostenere la manifestazione e, per lo Sponsor, a promuovere la propria denominazione, immagine e i propri segni distintivi nelle forme concordate con il Comune.

Art. 2 – Tipologia e valore della sponsorizzazione

La sponsorizzazione è: ☐ finanziaria ☐ tecnica. Il valore pattuito è pari a € _____ oltre IVA, se dovuta. In caso di sponsorizzazione tecnica, la prestazione _____ consiste _____ in: _____.

Art. 3 – Durata

Il contratto ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino all'esaurimento delle obbligazioni delle parti connesse alla manifestazione e alle relative attività di comunicazione.

Art. 4 – Obbligazioni dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a versare il corrispettivo pattuito secondo le indicazioni comunicate dal Comune ovvero, in caso di sponsorizzazione tecnica, a eseguire integralmente e nei tempi concordati la prestazione offerta. Lo Sponsor fornisce inoltre, nei formati e nei termini richiesti, il proprio logo e gli eventuali materiali necessari alla corretta riproduzione dei segni distintivi.

Il corrispettivo pattuito non subisce variazioni in ragione del ritorno pubblicitario effettivamente conseguito, salvo diverso accordo scritto tra le parti o disposizioni inderogabili di legge.

Art. 5 – Obbligazioni dello Sponsee

Il Comune riconosce allo Sponsor la visibilità corrispondente al livello di sponsorizzazione accettato, mediante inserimento della denominazione e/o del logo nei materiali e negli spazi di comunicazione effettivamente previsti per la manifestazione, nel rispetto del piano grafico, degli spazi disponibili e delle esigenze istituzionali e organizzative.

Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi

Lo Sponsor autorizza il Comune a riprodurre il proprio nome, marchio e logo esclusivamente per le finalità connesse alla sponsorizzazione. Il Comune autorizza lo Sponsor, previo assenso sulle modalità, a comunicare la propria qualità di Sponsor della Manifestazione "Gli Agrumi di Cannero Riviera – XX edizione". Restano in capo a ciascuna parte i diritti sui rispettivi segni distintivi.

Art. 7 – Obblighi fiscali e fatturazione

Le parti assolvono gli obblighi fiscali e contabili connessi al rapporto di sponsorizzazione secondo la normativa vigente, incluso il D.P.R. n. 633/1972, ove applicabile. Eventuali imposte, tasse, canoni o spese riferibili allo Sponsor sono a suo carico, salvo diversa previsione di legge.

Art. 8 – Incompatibilità, conflitto di interessi e tutela dell'immagine

Il Comune può risolvere il contratto qualora sopravvengano cause di esclusione previste dall'avviso, situazioni di conflitto di interessi o circostanze idonee a recare pregiudizio all'immagine o all'attività istituzionale dell'Ente.

Art. 9 – Modifiche, mancata realizzazione e risoluzione

In caso di modifiche alla programmazione dell'evento che incidano sulle prestazioni pattuite, le parti concordano per iscritto gli eventuali adeguamenti. Il contratto può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti o qualora cause eccezionali impediscano la realizzazione dell'evento. Resta esclusa la cessione, anche parziale, del contratto senza consenso del Comune.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente rapporto sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula, esecuzione e gestione del contratto.

Art. 11 – Controversie e rinvio

Le parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria delle eventuali controversie. In difetto, è competente il Foro individuato secondo la normativa applicabile. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice civile e alla normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e contratti pubblici.

Art. 12 – Spese e registrazione

Le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto sono a carico dello Sponsor, salvo diversa disposizione inderogabile di legge. Il contratto è soggetto a registrazione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Cannero Riviera, _____

PER IL COMUNE DI CANNERO RIVIERA
Il Responsabile competente

LO SPONSOR

Il Legale rappresentante
